

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MÈRCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1958

(6^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario a favore del Segretariato nazionale della montagna e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani » (121) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 35, 36
BRASCHI, <i>relatore</i>	35
CARELLI	36
SERENI	36

« Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti » (195) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	37
---------------------------------------	----

La seduta è aperta alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Braschi, Carelli, Dardanelli, De Giovine, De Leonardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Granzot-

to Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militermi, Pajetta, Ragno, Ristori, Salomone, Sereni e Spezzano.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Garlato.

F A B B R I, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario a favore del Segretariato nazionale della montagna e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani » (121)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario a favore del Segretariato nazionale della montagna e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani ».

B R A S C H I, *relatore.* Ricordo ai colleghi che il presente disegno di legge, la cui discussione fu iniziata in altra seduta, ben-

chè in apparenza di una semplicità estrema, fu ritenuto meritevole di ulteriore studio.

Esso consiste nell'autorizzare un contributo di 30 milioni ciascuno a due istituzioni che hanno finalità convergenti, impostazioni convergenti, e che possono raggiungere una integrazione reciproca nel loro operare.

Di fronte alla prospettiva di poter arrivare alla unificazione delle due associazioni, una delle quali è stata costituita con decreto del Presidente della Repubblica mentre l'altra è ancora soltanto associazione di fatto, fummo d'accordo di rinviare la discussione, in attesa che le due parti potessero trattare fra di loro e presentarsi come un organismo unito, nel quale la somma complessiva di 60 milioni avrebbe potuto operare più proficuamente con l'unificazione delle reciproche attività.

È ormai trascorso più di un mese, e soltanto stamani ho saputo che una delle parti incontra difficoltà notevoli nella realizzazione di questo progetto, tanto notevoli anzi da ritenere che sia impossibile giungere ad un accordo, mentre l'altra parte ritiene che si possa ancora operare in questo senso.

Noi ci troviamo quindi a dover prendere una decisione: o rinviare *sine die*, nella speranza e nella fiducia che questo nostro rinvio significhi anche incitamento ad operare insieme, oppure decidere di concedere il contributo di 30 milioni alle due istituzioni separatamente; soluzione, quest'ultima, per la quale, a mio avviso, si rende quasi umiliante la predisposizione di un apposito disegno di legge.

Io propongo allora alla Commissione, dal momento che, come ripeto, soltanto poche ore fa ho avuto la risposta delle due parti, di rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta, alla quale io interverrò con una relazione condotta in modo tale che ciascuno possa prendere, in seguito ad essa, la sua decisione.

CARELLI. Prendo la parola ricollegandomi a quanto da me già espresso la volta precedente. Dobbiamo renderci conto che si tratta di due enti di notevolissima importanza: l'uno — l'Unione nazionale co-

muni ed enti montani — riguarda l'attività amministrativa, ma anche l'opera di miglioramento a favore delle zone montane; l'altro — il Segretariato nazionale della montagna — provvede invece all'assistenza tecnica necessaria a tale miglioramento, come risulta dal suo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1956, n. 1648.

Abbiamo oggi 23 miliardi di lavoro in fase di evoluzione. Il Segretariato nazionale della montagna opera, peraltro, senza far spendere una lira agli interessati, i quali usufruiscono del sistema di pagamento differito: quando, cioè, il lavoro sarà stato ultimato, e quando il Ministero avrà versato il contributo, allora gli interessati effettueranno i pagamenti, secondo l'indirizzo stabilito.

Naturalmente il lungo spazio di tempo intercorrente tra un'azione e l'altra fa sì che il Segretariato nazionale della montagna, pur intervenendo a favore del miglioramento delle zone montane, venga a trovarsi in situazioni economiche che gli impediscono di operare con più decisione.

Ritengo quindi assolutamente indispensabile approvare il provvedimento, concedendo al Segretariato della montagna e all'Unione nazionale comuni ed enti montani i contributi richiesti di 30 milioni. A mio parere, tale approvazione appariva logica già alla presentazione del progetto in esame; senonchè il relatore propone ora di differire ulteriormente la discussione affinché sia consentito uno studio più approfondito della questione. Personalmente non ho alcuna difficoltà ad aderire a tale richiesta, pur facendo rilevare che la necessità degli enti in oggetto è impellente.

SERENI. Vorrei solo suggerire che la prossima volta il relatore ci esponesse con precisione i termini delle difficoltà dei due enti, per consentirci di esprimere con cognizione di causa il nostro parere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare resta allora stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge avrà luogo nella prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti » (195) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore*. Il disegno di legge dal titolo: « Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti », presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio, è stato già approvato dalla Camera dei deputati ed è stato trasmesso al Senato in questi ultimi giorni.

Dato il carattere di urgenza del provvedimento, riterrei opportuno esaminarlo oggi stesso, nonostante non sia iscritto all'ordine del giorno. Non facendosi osservazioni, così resta inteso.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale sul disegno di legge, che illustrerò brevemente io stesso.

Si tratta di una disposizione provvida, in quanto dà un incoraggiamento finanziario alle cantine sociali e agli altri enti gestori di ammassi di uve e di mosti, per corrispondere ai conferenti degli acconti sul prezzo del prodotto. Essa mette i conferenti in condizione di poter affrontare gli oneri contratti durante l'annata agraria e li salvaguarda dallo strozzinaggio cui andrebbero incontro se non fossero aiutati a monetizzare i loro prodotti nel periodo della raccolta.

Chiedo perciò ai colleghi di approvare senz'altro il presente progetto tenendo presente che ogni ritardo potrebbe nuocere ai conferenti.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958 per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti.

Con il decreto previsto dal precedente comma saranno altresì determinate la misura del predetto contributo e le modalità per la liquidazione ed il pagamento, entro i limiti di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

Art. 2.

Il contributo statale negli interessi non può superare il limite di lire 4 annue per ogni cento lire di capitale dato in prestito, e per la durata massima di un anno. Ove peraltro il prestito, per qualsiasi ragione, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sarà calcolato in ragione della durata effettiva della operazione.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni alla quale si farà fronte con una quota della maggiore entrata derivante dalla riduzione dell'abbuono della imposta sulla fabbricazione degli spiriti, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, convertito nella legge 6 agosto 1958, n. 789.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari